

OGGETTO

DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI ORDINARI - BENI MATERIALI E IMMATERIALI "INDUSTRIA 4.0"

AGGIORNAMENTO

20 GENNAIO 2022

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1 CO. 44 L. 30 DICEMBRE 2021 N. 234 "LEGGE DI BILANCIO 2022"; Circolare AE n. 9/E del 23 luglio 2021; ART. 20 DL 25 maggio 2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis); ART. 1 CO. 1051-1063 L. 30 DICEMBRE 2020 N. 178 "LEGGE DI BILANCIO 2021"; ART. 1 CO. 184 - 197 L. 27 DICEMBRE 2019 N. 160 "LEGGE DI BILANCIO 2020"; ART. 1 CO. 35-36 L. 27 DICEMBRE 2017 N. 205 "LEGGE DI BILANCIO 2018"; ALLEGATI A E B L. 11 DICEMBRE 2016 N. 232

ALLEGATI

1. ALLEGATO A - BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE SECONDO IL MODELLO "INDUSTRIA 4.0"
2. ALLEGATO B - BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI) CONNESSI A INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI "INDUSTRIA 4.0"

CLASSIFICAZIONE

EA
CREDITI D'IMPOSTA
CI BENI STRUMENTALI L 160-2019

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
420
111

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 04/2021 - DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI ORDINARI - BENI MATERIALI E IMMATERIALI "INDUSTRIA 4.0"
CIRCOLARE N. 06/2020 - DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI ORDINARI - BENI MATERIALI E IMMATERIALI "INDUSTRIA 4.0"

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

L'art 1 co. 44 della L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha apportato delle modifiche al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, così come istituito dalla Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), estendendo l'arco temporale di spettanza del credito d'imposta a decorrere dal 16.11.2020 fino al 31.12.2025 o fino al 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia stato accettato l'ordine e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di investimento e di effettuazione dello stesso.

La proroga al 31.12.2025 o fino al 30.06.2026 non prende in considerazione il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "ordinari" poiché il nuovo art. 1 comma 44 della L. 234/2021 fa riferimento unicamente agli investimenti effettuati dalle imprese in beni strumentali materiali e immateriali industria 4.0 di cui alla Tabelle A e B della Finanziaria 2017. Pertanto, per i beni strumentali "ordinari" spetta il credito di imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 dell'art 1. L. 178/2020, solo per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022 o fino al 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia stato accettato l'ordine e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina degli incentivi fiscali a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, e in beni materiali e immateriali "industria 4.0".

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio spettante è, in ogni caso, subordinata alle seguenti condizioni:

- ⇒ Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- ⇒ Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d'imposta sui beni strumentali "ordinari".

La agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (es. regime forfetario ex L. 190/2014) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.

Sono, invece, escluse dall'agevolazione:

- Le imprese che si trovano in fallimento, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali di cui al RD n. 267/42, al D. Lgs. n. 14/2019 (c.d. codice della crisi d'impresa) o da altre leggi speciali;
- Le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del D.Lgs. 231/2001 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*)

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

- 1) Beni materiali e immateriali strumentali nuovi "ordinari";
- 2) Beni materiali nuovi "Industria 4.0." di cui all'Allegato A alla L. 232/2016;
- 3) Beni immateriali nuovi "Industria 4.0." di cui all'Allegato B alla L. 232/2016.

A differenza della precedente agevolazione ex L. 160/2019, sono quindi inclusi nell'ambito oggettivo di applicazione del nuovo credito d'imposta anche gli investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli elencati nell'Allegato B alla L. 232/2016.

Si precisa che in tutti i casi i beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Sono in ogni caso esclusi dall'agevolazione, gli investimenti in:

- Veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1 del TUIR;
- Beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- Fabbricati e le costruzioni;
- Beni cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015 (Condutture; Condotte per usi civili; Condotte dorsali per trasporto di energia elettrica, gas e acqua a grandi distanze dai centri di produzione; materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) ad eccezione

dei macchinari e delle attrezzature, circolanti su rotaia necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tramviarie; aerei completo di equipaggiamento);

- Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

PROFILI TEMPORALI

La Legge di Bilancio 2020 che ha introdotto la misura agevolativa in oggetto inizialmente prevedeva che gli investimenti agevolabili erano quelli effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In particolare tale credito d'imposta non era applicabile:

- Agli investimenti aventi a oggetto i beni "ordinari" effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine fosse stato accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali era possibile fruire del superammortamento;
- Agli investimenti aventi a oggetto i beni Industria 4.0, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine fosse stato accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, i quali fruivano dell'iperammortamento.

Successivamente la Legge di Bilancio 2021 ha reso agevolabili gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020-31.12.2022, ovvero entro il 30.6.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

A tal proposito, occorre citare i chiarimenti della Circolare AE n. 9/E/2021 secondo cui riguardo all'ambito temporale di applicazione, il coordinamento delle due discipline agevolative, sul piano temporale, va effettuato distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 (vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina) si sia proceduto alla "prenotazione", dal caso degli investimenti per i quali a questa data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, gli investimenti, se completati entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella precedente disciplina (Legge di Bilancio 2020). Nel secondo caso, si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.

Infine la Legge di Bilancio 2022 è intervenuta in merito all'ambito temporale degli investimenti, estendendo il credito d'imposta solo agli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 nel periodo 1.1.2023-31.12.2025, ovvero entro il 30.6.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 06/2022

PAGINA
4/13

Pertanto, fatte salve eventuali e successive modifiche, nessun credito d'imposta viene invece riconosciuto, dal 2023, per gli investimenti in beni strumentali ordinari materiali ed immateriali.

Per tutti i bonus, le imprese e i professionisti (quest'ultimi per il solo bonus per i beni ordinari non 4.0) dovranno tener conto delle nuove aliquote che scatteranno dal 1 gennaio 2022.

In sostanza, a livello temporale, dovrebbe rilevare quanto riportato nella seguente tabella riepilogativa di coordinamento del nuovo credito di imposta con le precedenti agevolazioni.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	CONDIZIONI DA RISPETTARE	AGEVOLAZIONE SPETTANTE
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	Entro il 31.12.2019: - Ordine accettato dal venditore; - Pagamento acconti 20%.	Super-ammortamento DL 34/2019, ovvero Iper-Ammortamento - nuova maggiorazione con misure differenziate L. 145/2018: ✦ 170% per gli investimenti fino a 2,5 mln; ✦ 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 mln; ✦ 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 mln.
Dall'1.1.2020 al 15.11.2020	Assenza di una delle due condizioni sopra riportate	Credito d'imposta beni strumentali L.160/2019 (Legge di Bilancio 2020)
Dall'1.1.2021 al 30.6.2021	Entro il 31.12.2020: - Ordine accettato dal venditore; - Pagamento acconti 20%.	Credito d'imposta beni strumentali L.160/2019 (Legge di Bilancio 2020)
Dal 16.11.2020 al 31.12.2022	A regime (Assenza delle condizioni sopra riportate per il periodo 1.1.2021 - 30.6.2021)	Credito d'imposta ex L. 178/2020 (Con misure differenziate a seconda del momento di effettuazione)
Dall'1.1.2023 al 30.6.2023	Entro il 31.12.2022: - Ordine accettato dal venditore; - Pagamento acconti 20%.	Credito d'imposta ex L. 178/2020 (Con misure differenziate a seconda del momento di effettuazione)
Dall'1.1.2023 al 31.12.2025	A regime (Assenza delle condizioni sopra riportate per il periodo 1.1.2023 - 30.6.2023)	Nuovo credito d'imposta ex L. 234/2021 (Con misure differenziate a seconda del momento di effettuazione)
Dall'1.1.2026 al 30.06.2026	Entro il 31.12.2025: - Ordine accettato dal venditore; - Pagamento acconti 20%.	Nuovo credito d'imposta ex L. 234/2021 (Con misure differenziate a seconda del momento di effettuazione)

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 06/2022

PAGINA
5/13

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti e al momento di effettuazione degli stessi.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI "ORDINARI"

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali e immateriali strumentali nuovi "ordinari", diversi da quelli "Industria 4.0" (c.d. beni "ordinari"), il credito d'imposta "generale" è riconosciuto alle imprese e agli esercenti arti e professioni, nelle seguenti misure:

INVESTIMENTI	DAL 16.11.2020 AL 31.12.2021 (O TERMINE "LUNGO" DEL 30.6.2022)	DALL'1.1.2022 AL 31.12.2022 (O TERMINE "LUNGO" DEL 30.6.2023)
Beni materiali "ordinari"	<ul style="list-style-type: none">Credito d'imposta 10% (15% lavoro agile);Costi ammissibili max 2 milioni di euro.	<ul style="list-style-type: none">Credito d'imposta 6%;Costi ammissibili max 2 milioni di euro.
Beni immateriali "ordinari"	<ul style="list-style-type: none">Credito d'imposta 10% (15% lavoro agile);Costi ammissibili max 1 milione di euro.	<ul style="list-style-type: none">Credito d'imposta 6%;Costi ammissibili max 1 milione di euro.

Pertanto, per i beni materiali ed immateriali ordinari, ossia diversi da quelli di cui agli allegati A e B della Finanziaria 2017, non è prevista alcuna proroga e pertanto il credito d'imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 dell'art. 1 della L. 178/2020, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese o lavoratori autonomi fino al 31 dicembre 2022 o fino al 30 giugno 2023.

CREDITO PER INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI "INDUSTRIA 4.0"

Con riferimento ai beni materiali nuovi industria 4.0 di cui all'Allegato A della Finanziaria 2017, per effetto dell'introduzione del nuovo comma 1057-bis all'art. 1, legge n. 178/2020, il credito d'imposta per i suddetti gli investimenti è riconosciuto (solo alle imprese) a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento nelle seguenti misure:

INVESTIMENTI	DAL 16.11.2020 AL 31.12.2021 (O TERMINE "LUNGO" DEL 30.6.2022) COMMA 1056 ART. 1 L178/2020	DALL'1.1.2022 AL 31.12.2022 (O TERMINE "LUNGO" DEL 30.6.2023) COMMA 1057 ART. 1 L178/2020	DALL' 1.1.2023 AL 31.12.2025 (O TERMINE "LUNGO" DEL 30.06.2026) COMMA 1057-BIS ART. 1 L 178/2020
Beni materiali "4.0" di cui all'Allegato A alla L. 232/2016	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none">50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.Limite massimo costi complessivamente ammissibili 20 milioni;	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none">40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;10% per investimenti tra 10 e 20 milioni;Limite massimo costi complessivamente ammissibili 20 milioni;	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none">20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;5% per investimenti tra 10 e 20 milioni;Limite massimo costi complessivamente ammissibili 20 milioni;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 06/2022

PAGINA
6/13

CREDITO PER INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI "INDUSTRIA 4.0"

Relativamente ai beni immateriali nuovi Industria 4.0, di cui all'Allegato B della Finanziaria 2017, per effetto della modifica del comma 1058 e l'introduzione dei nuovi commi 1058-bis e 1058-ter all'art. 1 della L. 178/2020, il credito d'imposta riconosciuto per il periodo agevolato alle sole imprese, viene modulata la relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento:

INVESTIMENTI	DAL 16.11.2020 AL 31.12.2023 (O TERMINE "LUNGO" DEL 30.6.2024) COMMA 1058 ART. 11 178/2020	DALL'1.1.2024 AL 31.12.2024 (O TERMINE "LUNGO" DEL 30.6.2025) COMMA 1058-bis ART. 11 178/2020	DALL' 1.1.2025 AL 31.12.2025 (O TERMINE "LUNGO" DEL 30.06.2026) COMMA 1058-Ter ART. 11 178/2020
Beni immateriali "4.0" di cui all'Allegato B alla L. 232/2016	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none">• 20% del costo di acquisizione;• Limite massimo annuale costi ammissibili 1 milione.	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none">• 15% del costo di acquisizione;• Limite massimo annuale costi ammissibili 1 milione	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none">• 10% del costo di acquisizione;• Limite massimo annuale costi ammissibili 1 milione

Per gli investimenti in Leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. E' confermata, anche per gli investimenti nel periodo oggetto di proroga, la spettanza dell'agevolazione per le spese per servizi relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO

Quanto alle modalità di utilizzo del credito d'imposta, si precisa che lo stesso:

- ◆ È utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97);
- ◆ Spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in 3 quote annuali di pari importo;
- ◆ Per gli investimenti in beni immateriali "ordinari" effettuati nel periodo 16 novembre 2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi o compensi (nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene) inferiori a 5 milioni, il credito d'imposta può (facoltà) essere utilizzato in compensazione in un'unica quota annuale;
- ◆ Per gli investimenti in beni materiali "ordinari" effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi (tale possibilità, originariamente consentita ai soggetti con ricavi o compensi inferiori a € 5 milioni, è stata estesa dall'art. 20 D.L. n. 73/2021 "Decreto Sostegni Bis") ai soggetti con ricavi o compensi pari o superiori a € 5 milioni, il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione in un'unica quota annuale;
- ◆ Nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 06/2022

PAGINA
7/13

Inoltre, il credito d'imposta in commento non è soggetto:

- ✓ Al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- ✓ Al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2.000.000 euro (art. 34 della L. 388/2000) limite innalzato da € 700.000 ad € 2.000.000 a decorrere dall'1.01.2022 dall'art. 1, c. 72, della legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021);
- ✓ Al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

A differenza della precedente versione dell'agevolazione, non viene previsto che il credito d'imposta non possa formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

REGIME FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Dal punto di vista fiscale, è importante evidenziare l'irrilevanza fiscale dell'agevolazione in esame. Infatti, il credito d'imposta:

- Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- Non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR (interessi passivi);
- È cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

CESSIONE A TITOLO ONEROSO O DELOCALIZZAZIONE DI UN BENE AGEVOLATO

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione i beni agevolati (sia "ordinari" che "4.0"):

- ✓ Sono ceduti a titolo oneroso;
- ✓ Ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto,

il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va restituito entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

La rideterminazione è richiesta anche in caso di investimenti in leasing, a seguito del mancato riscatto del bene o di cessione del contratto durante il predetto "periodo di sorveglianza".

SOSTITUZIONE DI UN BENE AGEVOLATO

Per quanto disposto dell'ultimo periodo del comma 1060, in caso di cessione del bene agevolato operano le disposizioni di cui all'art. 1 co 35 e 36 della L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.

Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- ✓ Sostituisca il bene originario ceduto con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;
- ✓ Attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Se il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo è inferiore a quello del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Tale disposizione rileva solo per i beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 e non anche per i beni "ordinari" (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020).

DOCUMENTAZIONE

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali. Di seguito si riepilogano i principali obblighi cui sono tenuti i soggetti beneficiari:

- 1) Conservazione di idonea documentazione: ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
- 2) Dicitura in fattura: le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere "l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 dell'art. 1 co. 1062 della L. 178/2020".

La mancata indicazione di tale dicitura, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al precedente credito ex L. 160/2019, determina la revoca dell'agevolazione; è tuttavia possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso (risposta interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2020 n. 438 e 439).

Qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo, il cessionario potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro".

Laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "scrittura indelebile", il riferimento normativo o, in alternativa, "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"; in questo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13/2018 e 14/2019).

- 3) Perizia tecnica asseverata: in relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016 (beni materiali e immateriali industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica asseverata (non più "semplice" come per il precedente credito ex L. 160/2019) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 06/2022

PAGINA
9/13

iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

- 4) Comunicazione al MISE: viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni "Industria 4.0", le cui disposizioni attuative sono state oggetto del DM del MISE del 6 ottobre 2021.

In particolare il DM del MISE approva modello da utilizzare per la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e definisce le modalità di trasmissione dello stesso, prevedendo che:

- La trasmissione doveva essere effettuata entro la data del 31 dicembre 2021 con riferimento agli investimenti effettuati dal 1.1.2020 sino al 15.11.2020 o entro il 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia stato accettato l'ordine e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene (di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160),
- La trasmissione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti con riferimento agli investimenti effettuati dal primo gennaio 2021 (di cui all'art.1, commi da 1056 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

L'agevolazione è ad esempio cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il bonus investimenti nel Mezzogiorno (risposta interpello Agenzia delle Entrate 360/2020).

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali, nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della Comunicazione al MISE, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 06/2022

PAGINA

10/13

ALLEGATO A - BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE SECONDO IL MODELLO "INDUSTRIA 4.0"

BENI STRUMENTALI IL CUI FUNZIONAMENTO È CONTROLLATO DA SISTEMI COMPUTERIZZATI O GESTITO TRAMITE OPPORTUNI SENSORI E AZIONAMENTI

Macchine utensili per asportazione

Macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici

Macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime

Macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali

Macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura

Macchine per il confezionamento e l'imballaggio

Macchine utensili di de-produzione e ri-confezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)

Robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot

Macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici

Macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale

Macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici)

Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica

Dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti

SISTEMI PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ

Sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micrometrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica

Altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 06/2022

PAGINA

11/13

Sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio: macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio: caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio: porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale

Dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive

Sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio: RFID - Radio Frequency Identification)

Sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio: forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insieme delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud

Strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi

Componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni

Filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti

DISPOSITIVI PER L'INTERAZIONE UOMO MACCHINA E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ERGONOMIA E DELLA SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO IN LOGICA "4.0"

Banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità)

Sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore

Dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality

Interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 06/2022

PAGINA

12/13

ALLEGATO B – BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI) CONNESSI A INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI “INDUSTRIA 4.0”

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing)

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing)

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 06/2022

PAGINA

13/13

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem)

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali

Sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce

Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata

Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)